ENTE FERROVIE DELLO STATO
DIVISIONE ESERCIZIO

Roma, 14/03/91
E/E.EQ/009/216

ES.C/ex R.03.11.109
ES. EQ/01/EB

SIGG. DIRETTORI COMP.LI
T U T T I

p.n. UFFICI PRODUZIONE
T U T T I

" " UFFICI ORGANIZZAZIONE
T U T T I

p.c. SIG. DIRETTORE GENERALE
S E D E

" " FUNZIONE ORGANIZZAZIONE
S E D E

Oggetto: Servizi di manovra e di tradotta.
Impiego di radiotelefoni.

1. PREMESSA

Come noto, la regolamentazione vigente (art. 60/2 R.S., art. 4/1 e 15/3 ISM, art. 7/12 IPCL) prevede che i movimenti di manovra possano essere regolati con comunicazioni dirette tra il personale addetto alle manovre ed il personale di macchina per mezzo di apparecchi radio ricetrasmittenti, anziché mediante segnali ottici a mano.
In applicazione delle norme citate, con circ. M.111.5 bis/49 del 31.5.82 degli ex Servizi Movimento, I.E.e Trazione e Circ. P.RI/R.03/5 bis/01163 - S.MR/0.04.400.24 del 5.4.90 degli ex Dipartimenti Produzione e Potenziamento e Sviluppo, sono state impartite disposizioni operative relative all'esecuzione delle manovre con gli apparecchi suddetti.
Inoltre, con circolari P.SO/R.03/11.109 - P.SO/0.01/26.HH.88 del 4.5.89 e P.RI/S.02 - P.RI/E.01 - P.RI/R.03/11.109.22 S.MR/0.03.400.24 del 23.7.90 sono state stabilite norme specifiche per la circolazione di manovre e di tradotte.
Ciò premesso, ed a seguito degli ulteriori sviluppi della problematica in oggetto, vengono fornite, in relazione alle diverse tipologie dei movimenti di manovra ed all'impiego dei radiotelefoni, le disposizioni di seguito indicate.
Tali disposizioni stabiliscono i criteri di natura tecnico-regolamentare atti a conseguire moduli organizzativi minimi nei servizi di manovra e di tradotta.

2. DISPOSIZIONI TECNICHE E REGOLAMENTARI PER LE MANOVRE

2.1 AGENTI NECESSARI PER L'EFFETTUAZIONE DEI MOVIMENTI DI MANOVRA

2.1.1 Ricovero, piazzamento e trasferimento dei treni composti con materiale ordinario

Occorrono:

a) con locomotiva in testa
   - il solo agente addetto alla condotta;

b) con locomotiva in coda
   - un agente addetto alla condotta ed un agente addetto alla manovra.

2.1.2 Ricovero, piazzamento e trasferimento dei treni navetta

Occorrono, sia con locomotiva in testa sia con locomotiva telecomandata in coda, due agenti addetti alla condotta.

2.1.3 Movimenti delle locomotive isolate, o da considerarsi tali (art. 16/1 RCT e 38/1 IPCL), sui binari di stazione, e trasferimento delle stesse dalla stazione al deposito attiguo e viceversa

Occorrono:

a) in caso di locomotiva isolata, gruppi di locomotive (se le operazioni di manovra non comportano inversioni di marcia) e mezzi leggeri con comando multiplo:
   - un agente addetto alla condotta;

b) in caso di locomotiva con carro riscaldatore:
   - se il carro riscaldatore è trainato, un solo agente addetto alla condotta;
   - se il carro riscaldatore è spinto, due agenti addetti alla condotta, oppure un agente addetto alla condotta ed un agente addetto alla manovra.

2.1.4 Altri tipi di manovra

Per i restanti tipi di manovra valgono le disposizioni seguenti:

a) La squadra di manovra dovrà essere composta da tre agenti a terra, quando sia impegnata in modo continuo e prevalente nei lavori di composizione e scomposizione dei treni, anche in relazione alle specifiche condizioni di impianto.
   Negli altri casi, le squadre di manovra saranno composte normalmente da due agenti a terra, se muniti di radiotelefono.

In sede di contrattazione decentrata può essere prevista una diversa organizzazione dei servizi di manovra in relazione alle situazioni organizzative ed all'impiego di tecnologie;

b) Il numero delle squadre di manovra, contemporaneamente operanti in un impianto, sarà oggetto di ricontrattazione in sede compartimentale in relazione alle tipologie di lavoro, alle condizioni di impianto ed all'effettivo carico di lavoro.

2.2 CONDIZIONI TECNICHE E REGOLAMENTARI

Le condizioni necessarie per l'attuazione dei moduli organizzativi di cui ai punti 2.1.1, 2.1.2 e 2.1.3 sono le seguenti.

2.2.1 Movimenti di cui al p. 2.1.1. a)

Occorre che:
- esista collegamento radiotelefonico con un posto a terra (possono essere impiegati anche radiotelefoni di tipo diverso da quelli previsti dalle disposizioni citate in Premessa);
- i movimenti siano regolati da segnali fissi o a mano.

2.2.2 Movimenti di cui al p. 2.1.1/b

Occorre che:
- esista collegamento radiotelefonico tra l'agente addetto alla condotta e l'agente addetto alla manovra (del tipo di quelli previsti dalle disposizioni citate in Premessa).

2.2.3 Movimenti di cui al p. 2.1.2 ed al p. 2.1.3/a e con locomotiva trainante carro riscaldatore

Occorre che:
- i movimenti siano regolati da segnali fissi o a mano.

3. DISPOSIZIONI TECNICHE E REGOLAMENTARI PER LE TRADOTTE

3.1 TRADOTTE TRAINATE

Le tradotte trainate possono circolare alle condizioni stabilite dall'art. 109 PGOS, riportate in Allegato 1 alla circolare P.SO/R.03/11.109 - P.SO/0.01/26.HH.28 del 4.5.89, e cioè con un agente addetto alla condotta ed un agente di scorta, appositamente istruito e con funzioni almeno di manovratore, salvo il caso di tradotte affidate al solo guidatore, se composte da non più di tre veicoli tutti muniti di freno continuo efficiente e trainate da locomotiva o automotore di manovra. A parziale modifica dell'art. 109/3 PGOS, si stabilisce che "qualora l'agente di scorta non sia già a conoscenza delle modalità per effettuare le operazioni richieste, le eventuali informazioni necessarie, in relazione al particolare tipo di mezzo

di trazione, dovranno essere richieste, prima della partenza, dall'agente di scorta al guidatore."

3.2 TRADOTTE SPINTE

Occorrono:
- un agente addetto alla condotta ed un agente addetto alla scorta, opportunamente istruito e con funzione almeno di manovratore.

Le condizioni per la circolazione delle tradotte spinte, effettuate con il modulo organizzativo suddetto, sono che:
- esista collegamento radiotelefonico tra l'agente addetto alla condotta e l'agente di scorta (del tipo di quelli previsti dalle disposizioni citate in Premessa);
- il freno continuo possa essere comandato dall'agente di scorta, che deve prendere posto in testa alla tradotta.

L'agente di scorta ha i compiti di rispettare i segnali eventualmente incontrati e di provvedere all'arresto della tradotta.
Inoltre, per la prova del freno delle tradotte di materiale viaggiatori vuoto, devono essere osservate le norme di cui all'art. 17/1 IEFCA.

4. DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Se i servizi di manovra e di tradotta sono effettuati con loc. gr. E 626, deve essere sempre prevista la presenza di due agenti addetti alla condotta, a prescindere dall'esistenza del radiotelefono.

5. DISPOSIZIONI ATTUATIVE

5.1 Restano abrogate la circolare M.122/11/5bis - TV.41.1/400.24 del 12.12.86 degli ex Servizi Movimento e Trazione e la circolare P.RI/S.02 - P.RI/E.01 - P.RI/R.03/11.109.22 - S.MR/0.03.400.24 del 23.7.90.

5.2 Per i servizi di "traghettamento", effettuati in regime di manovra o in regime di tradotta, dovranno essere applicate rispettivamente le disposizioni di cui ai p. 2 e 3.

5.3 Se ritenuto opportuno agli effetti dello svolgimento del servizio, gli Uffici Produzione possono prevedere l'impiego di radiotelefoni anche in casi diversi da quelli per i quali tali dispositivi sono espressamente richiesti.

5.4 In attesa dell'impiego dei radiotelefoni, per i servizi di tradotta e manovra potranno essere adottati modelli organizzativi diversi da quelli ipotizzati, in relazione alle specifiche situazioni d'esercizio locali.

5.5 Gli Uffici Produzione restano incaricati di:

- riesaminare l'organizzazione dei servizi di manovra e di tradotta dei dipendenti impianti, prendendo accordi, ove previsto, con le OO.SS. locali;
- emanare le eventuali norme di dettaglio;
- aggiornare, ove necessario, le Prefazioni Compartimentali all'orario di servizio;
- informare il dipendente personale;
- relazionare circa i risultati conseguiti.

IL RESPONSABILE DELLA
DIVISIONE ESERCIZIO